

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2007

relativa all'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, a taluni servizi di messaggeria e pacchi in Danimarca

[notificata con il numero C(2007) 840]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/169/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafi 4 e 6,

vista la domanda presentata dal Regno di Danimarca con e-mail del 20 novembre 2006 e le informazioni complementari trasmesse dal Regno di Danimarca, con e-mail del 22 dicembre 2006, in risposta alla richiesta dei servizi della Commissione, inviata per e-mail in data 8 dicembre 2006,

viste le conclusioni dell'amministrazione nazionale indipendente, la Konkurrencestyrelsen (autorità nazionale danese per la tutela della concorrenza), secondo cui le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE sono soddisfatte,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE dispone che i contratti destinati alla prestazione di una delle attività comprese nel campo di applicazione della direttiva non sono soggetti alla direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla

concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'esposizione diretta alla concorrenza è valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. L'accesso al mercato è ritenuto libero se lo Stato membro ha attuato e applicato la pertinente legislazione comunitaria che dà accesso a un determinato settore o a parte di esso.

(2) La legislazione di cui trattasi è riportata nell'allegato XI della direttiva 2004/17/CE; per il settore dei servizi postali, è pertinente la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente le regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità⁽²⁾.

(3) A norma dell'articolo 62, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE, il titolo III della direttiva, che stabilisce norme applicabili ai concorsi di progettazione nel settore dei servizi, non si applica ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro interessato un'attività in merito alla quale l'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva sia dichiarato applicabile da una decisione della Commissione ovvero sia ritenuto applicabile a norma del paragrafo 4, secondo o terzo comma, o del paragrafo 5, quarto comma, di tale articolo.

(4) La domanda presentata dal Regno di Danimarca riguarda alcuni servizi di corriere e pacchi in Danimarca. I servizi interessati possono, più esattamente, essere descritti come servizi di recapito pacchi, sul mercato domestico o internazionale tra imprese (Business to Business, BtB), servizi di trasporto pacchi in contenitori postali o in pallet sul

⁽¹⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).

⁽²⁾ GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

mercato domestico o internazionale, nonché servizi interni e internazionali di messaggeria e corriere espresso. Come nelle precedenti decisioni della Commissione⁽¹⁾, i suddetti servizi possono considerarsi distinti e quindi ciascuno può costituire un mercato separato. La domanda presentata dalla Danimarca riguarda quindi sei mercati distinti. Ai sensi dell'articolo 6 della citata direttiva 2004/17/CE, i servizi logistici, come i servizi di messaggeria e di corriere espresso, sono disciplinati dalla direttiva nella misura in cui essi siano forniti da soggetti che forniscono anche servizi postali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b).

- (5) In quanto impresa pubblica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE che esercita varie attività enumerate dall'articolo 6 della direttiva stessa, Post Danmark in nome della quale il Regno della Danimarca ha presentato la domanda, è una autorità aggiudicatrice ai sensi della direttiva 2004/17/CE. Secondo le informazioni disponibili, risulta che essa sia l'unica autorità aggiudicatrice operante sui mercati interessati dalla presente decisione, poiché gli altri operatori sono società private che non operano sulla base di diritti speciali o esclusivi.
- (6) Tale valutazione, come qualsiasi altra che figura nella presente decisione, è fatta unicamente ai fini della direttiva 2004/17/CE e non pregiudica l'applicazione delle regole di concorrenza.
- (7) La Danimarca ha recepito e applicato la direttiva 97/67/CE. Conseguentemente, in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, primo comma, il mercato va considerato liberamente accessibile.
- (8) L'esposizione diretta alla concorrenza dev'essere valutata in base a vari indicatori, nessuno dei quali è determinante di per sé.

(1) Decisione della Commissione, del 2 dicembre 1991, che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione (caso IV/M.102 — TNT/Canada Post, DBP Postdienst, La Poste, PTT Post & Sweden Post) in base al regolamento (CEE) n. 4064/89, punto 19 e seguenti; decisione della Commissione, dell'8 novembre 1996, che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione (caso IV/M.843 — PTT Post/TNT/GD Express Worldwide) in base al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, punto 10 e seguenti; decisione della Commissione, del 1° luglio 1999, che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione (caso IV/M.1513 — Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd) in base al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, punto 8 e seguenti; decisione Commissione, del 20 marzo 2001, in un procedimento a norma dell'articolo 82 del trattato CE (caso COMP/35 141 — Deutsche Post AG), punto 26 e seguenti; decisione della Commissione, del 21 ottobre 2002, che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione [caso IV/M.2908 — Deutsche Post/DHL (II)] in base al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, punto 10 e seguenti.

- (9) Occorre prendere in considerazione due parametri: il primo è costituito dalla quota di mercato detenuta dai principali operatori su un determinato mercato e il secondo è rappresentato dal grado di concentrazione di quest'ultimo. Con riferimento sia al fatturato che al numero di consegne, la quota di mercato di Post Danmark su ciascuno dei sei mercati sopraccitati varia, sempre secondo le informazioni fornite, da un minimo inferiore all'1%⁽²⁾ ad un massimo compreso tra il 35 e il 40%⁽³⁾; questi dati sono accettabili se si tiene anche conto del grado di concentrazione di questi mercati. Solo su due di essi, quello dei servizi di pacchi sul territorio danese e quello dei servizi interni di messaggeria e di corriere espresso, Post Danmark risulta essere l'operatore più importante⁽⁴⁾. Su questi due mercati i due principali concorrenti di Post Danmark detengono una quota aggregata di mercato paragonabile o superiore a quella di Post Danmark da sola⁽⁵⁾. Sui mercati in cui Post Danmark non detiene la quota principale, le quote aggregate dei suoi due concorrenti principali sono un multiplo della sua⁽⁶⁾. Occorre pertanto tener conto di questi fattori in quanto indici dell'esposizione diretta del settore alla concorrenza.

- (10) Sulla base degli indicatori suddetti, risulta verificata la condizione dell'esposizione diretta alla concorrenza prescritta dall'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE per quanto riguarda i servizi pacchi e messaggeria sul mercato danese, enumerati nel considerando 4⁽⁷⁾. Ai sensi del considerando 7, l'altra condizione, quella del libero accesso all'attività può altresì considerarsi soddisfatta. Conseguentemente, la direttiva 2004/17/CE non deve trovare applicazione allorché le autorità aggiudicatrici affidino appalti destinati a consentire la prestazione, in Danimarca, dei servizi di pacchi e messaggeria indicati nella domanda danese, né quando indicano procedure concorsuali ai fini dell'esercizio di una tale attività nel paese stesso.

(2) Sul mercato dei servizi di messaggeria e di corriere espresso internazionale nel 2005.

(3) Sul mercato domestico dei servizi pacchi BtB (da e verso la Danimarca) nel 2005.

(4) Nel 2005, la quota di Post Danmark in termini di fatturato era del 16-19% per la messaggeria e gli espressi nazionali e del 35-40% per il servizio pacchi BtB.

(5) Nel 2005 la quota aggregata dei due principali concorrenti nel mercato domestico dei servizi pacchi BtB era del 36-44% in termini di fatturato; nel comparto domestico messaggeria e corriere espresso la quota aggregata era del 23-29%.

(6) Ad esempio, nel mercato domestico di pacchi in contenitori postali/pallets, dove Post Danmark ha una quota di fatturato del 3-5% del totale, la quota aggregata dei due principali concorrenti è del 69-83%. Ancor più netta è la differenza nel comparto internazionale dei servizi di messaggeria e corriere espresso, dove Post Danmark aveva appena l'1% del fatturato nel 2005, a fronte di una quota dei due principali operatori del 65-80%.

(7) I servizi di cui trattasi sono indicati come servizio pacchi BtB sul territorio nazionale e all'estero; pacchi in contenitori/pallet, nazionali e internazionali; messaggeria e corriere espresso, nazionale e internazionale.

(11) La presente decisione si basa sulla situazione di diritto o di fatto esistente nel novembre e dicembre 2006, quale risulta dalle informazioni comunicate dal Regno di Danimarca. La decisione potrà essere riesaminata se, a seguito di modifiche significative della situazione di diritto o di fatto, non dovessero più risultare soddisfatte le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE.

(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/CE non si applica ai contratti attribuiti da enti aggiudicanti e da amministrazioni aggiudicatrici e destinati ad assicurare la fornitura, in Danimarca, dei servizi di pacchi e corriere sotto indicati:

- a) servizi interni di consegna pacchi Business to Business (BtB);
- b) servizi internazionali di consegna pacchi Business to Business (BtB);
- c) servizi interni di pacchi in contenitori postali o in pallet;

- d) servizi internazionali di pacchi in contenitori postali o in pallet;
- e) servizi interni di messaggeria e corriere espresso;
- f) servizi internazionali di messaggeria e corriere espresso.

Articolo 2

La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto esistente nel novembre e dicembre 2006, quale risulta dalle informazioni trasmesse dal Regno di Danimarca.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2007.

Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione